

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2781

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VERNOLA, TASSONE, SANESE, RUBBI EMILIO, BORTOLANI, CAPPELLI, CRISTOFORI, MARABINI, BONFERRONI, BORRI, CUMINETTI, MENZIANI, MORA

Presentata il 3 agosto 1981

**Provvidenze a favore dei cittadini rimasti invalidi
in conseguenza di azioni terroristiche**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento si inquadra nel più ampio contesto della legge 13 agosto 1980, n. 466 - per altro richiamata nel testo della proposta di legge - e ne costituisce il naturale completamento.

Con esso, infatti, si intende dare, in aggiunta alla elargizione *una tantum* di 100 milioni, un riconoscimento tangibile e vitalizio a coloro che - ignari ed inermi - siano rimasti vittime di azioni terroristiche perpetrate a danno della collettività nazionale.

In particolare:

con l'articolo 1 viene stabilito che ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche è attribuito un assegno vitalizio

di 500 mila lire mensili, assoggettato alla perequazione automatica di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

Viene stabilito altresì che lo stesso assegno è concesso ai cittadini rimasti invalidi con menomazioni non inferiori all'80 per cento o che comunque comportino la cessazione dell'attività lavorativa in conseguenza di azioni terroristiche. Ciò in analogia a quanto previsto all'articolo 4 della legge 13 agosto 1980, n. 466, per la concessione della speciale elargizione *una tantum* di 100 milioni di lire e soprattutto per evitare ingiustificate proliferazioni per quanto riguarda i destinatari.

Viene previsto infine che l'assegno in parola, come la più volte richiamata speciale elargizione, è esente dall'IRPEF;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

con l'articolo 2 viene stabilito che ai cittadini che hanno subito un'invalidità inferiore all'80 per cento venga concessa la speciale elargizione *una tantum* prevista dall'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ma in misura proporzionale all'entità della menomazione subita e secondo le varie e molteplici categorie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Con lo stesso articolo si prevede che per tali tipi di invalidità vengono estese le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzione obbligatoria presso le amministrazioni statali, enti pubblici ed aziende private;

con l'articolo 5, accertato che i destinatari non superano le 500 unità, si valuta in 1.250 milioni di lire l'onere del provvedimento per il 1981, a cui dovrà provvedersi tramite riduzione degli stanziamenti previsti nel capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Trattasi, onorevoli colleghi, di provvidenze non previste dalla normativa vigente e che, crediamo, rappresentino un atto di solidarietà che lo Stato deve offrire a quanti, ingiustamente colpiti dai terroristi, hanno subito gravi lutti o menomazioni fisiche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai superstiti dei cittadini vittime di azioni terroristiche è attribuito un assegno vitalizio, non reversibile, di lire cinquecentomila mensili, compresa la tredicesima mensilità, soggetto alla perequazione automatica di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, secondo l'ordine ivi indicato.

Lo stesso assegno è attribuito ai cittadini che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione della attività lavorativa.

In caso di decesso dei soggetti di cui al primo e terzo comma, alle categorie dei superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono attribuite tre annualità limitatamente alla vedova, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili e ai genitori.

L'assegno vitalizio di cui ai precedenti commi è esente da IRPEF.

ART. 2.

La speciale elargizione di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, spetta altresì ai cittadini che, in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidità permanente anche inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della speciale elargizione stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla II, III, IV, V, VI, VII e VIII categoria di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Ai destinatari del precedente comma, sono estesi i benefici di cui all'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466.

ART. 3.

Le modalità di attuazione della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro.

ART. 4.

I benefici di cui ai precedenti articoli decorrono dall'entrata in vigore della presente legge e si applicano ai casi verificatisi dal 1° gennaio 1973.

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.